



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2013  
(OR. en)**

**17511/1/13  
REV 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0139 (COD)**

---

---

**EF 263  
ECOFIN 1133  
CONSOM 220  
CODEC 2889**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	16844/13 EF 240 ECOFIN 1080 CONSOM 205 CODEC 2721
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base  <i>- Proposta di orientamento generale della presidenza</i>

---

Si allega per le delegazioni la proposta di orientamento generale della presidenza sulla proposta della Commissione summenzionata in vista della riunione del Coreper (parte seconda) del 20 dicembre 2013.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento,  
sul trasferimento del conto di pagamento  
e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C... del ..., pag. ...

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L'azione dell'UE in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere degli enti creditizi, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.
- (2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ("direttiva sui pagamenti") ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dagli enti creditizi per i servizi offerti sui conti di pagamento. Queste misure hanno notevolmente facilitato l'attività degli enti creditizi, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l'onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per gli enti creditizi.
- (3) Tuttavia, si può fare di più per migliorare e sviluppare il mercato unico dei servizi bancari al dettaglio. In particolare, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato.

- (4) Le condizioni vigenti del mercato unico possono dissuadere gli enti creditizi dall'esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell'Unione, a causa delle difficoltà nell'attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso ingenti investimenti, che sono giustificati soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Questi fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.
- (5) Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato unico nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Divergenti sono le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello UE ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Queste differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello UE, neanche di natura autoregolamentare. Se queste differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza delle banche ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono superare per aprire un conto di pagamento all'estero. I criteri severi di ammissibilità attualmente applicati possono impedire ai cittadini europei di muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. Garantire a tutti i consumatori l'accesso ad un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di usufruire dei benefici del mercato unico.

- (6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto di pagamento o perché è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conto di pagamento non è pienamente sfruttata nell'UE. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente gli enti creditizi a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è il mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di beneficiare dei benefici generati dal mercato unico.
- (7) La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state regolamentate da un'iniziativa di autoregolamentazione avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui relativi orientamenti non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto bancario, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un meccanismo modello di trasferimento del conto di pagamento offerto dagli enti creditizi situati nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, i principi sono stati applicati in modo non uniforme nell'UE, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto di pagamento a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali della raccomandazione.

- (8) È pertanto essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Queste misure consentiranno di incentivare l'entrata sul mercato interno degli enti creditizi e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di pagamento di base, consentiranno ai cittadini dell'UE di circolare, di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di beneficiare pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio e di contribuire al suo ulteriore sviluppo.
- (8 bis) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione e della presente direttiva.
- (9) La presente direttiva si applica agli enti creditizi e ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, esecuzione e/o ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l'esecuzione di bonifici. Di conseguenza, sono esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti coperti da una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento giornaliere e avessero tutte le funzioni sopra elencate, rientrerebbero nel campo di applicazione. Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri prestatori di servizi di pagamento e conti di pagamento, ad esempio quelli che offrono funzioni di pagamento più limitate.

- (10) Le definizioni contenute nella presente direttiva sono in linea per quanto possibile con quelle contenute in altri atti legislativi dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009<sup>4</sup>.
- (11) È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da confrontare le offerte di diversi enti creditizi e scegliere con cognizione di causa il conto di pagamento più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando gli enti creditizi usano una terminologia diversa per i medesimi servizi e forniscono informazioni in formati diversi. La terminologia standardizzata assieme a informazioni presentate in un formato uniforme e riguardanti i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.
- (12) I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni concise e facilmente confrontabili tra i diversi enti creditizi. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento possono avere un impatto positivo solo se il tempo dedicato a scorrere lunghi elenchi di spese per diverse offerte non supera i benefici derivanti dalla scelta dell'offerta che presenta il miglior valore. Di conseguenza, la terminologia relativa alle spese deve essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di evitare il rischio di un eccesso di informazioni.

---

<sup>4</sup> GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

- (13) È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dagli Stati membri, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. Per essere considerati rappresentativi, occorre che i servizi siano soggetti a spese almeno presso un ente creditizio in uno Stato membro. Inoltre, quando i servizi sono comuni alla maggioranza degli Stati membri, occorre che la terminologia utilizzata per definire tali servizi sia standardizzata a livello UE, in modo da consentire un migliore confronto dei conti di pagamento in tutta l'Unione. È necessario che l'Autorità bancaria europea (ABE) fornisca alla Commissione un parere sui criteri che gli Stati membri dovrebbero applicare nel determinare i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale. In seguito la Commissione dovrebbe pubblicare una raccomandazione agli Stati membri sull'applicazione dei criteri per garantire una sufficiente omogeneità degli elenchi nazionali.
- (14) Una volta che gli Stati membri avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, occorre che l'ABE li riesami per individuare i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre termini e definizioni di detti servizi standardizzati a livello UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione per mezzo di orientamenti. L'ABE può designare per un servizio comune più di un termine a livello di UE al fine di tenere conto delle specificità nazionali, ad esempio laddove per lo stesso servizio vengano utilizzati termini distinti nella stessa lingua da Stati membri diversi. Le autorità competenti dovrebbero in seguito integrare nei loro elenchi provvisori gli eventuali termini UE applicabili e pubblicare tali elenchi.



- (15) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato unico le spese relative al conto di pagamento, occorre che gli enti creditizi forniscano ai consumatori un elenco delle spese applicate per i servizi indicati nell'elenco nazionale che integra la terminologia a livello UE applicabile. Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. Il documento informativo sulle spese dovrebbe contenere solo i servizi dell'elenco nazionale. Se un ente creditizio non offre un servizio dell'elenco nazionale, dovrebbe indicarlo, ad esempio contrassegnando tale servizio come "non disponibile" o "non applicabile". Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di richiedere l'inclusione nel documento informativo sulle spese di indicatori chiave quali un indicatore dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, occorre mettere loro a disposizione un glossario contenente almeno la spiegazione delle spese e dei servizi contenuti nel documento informativo sulle spese. I glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico degli enti creditizi di informare il consumatore, almeno una volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul suo conto di pagamento, comprese, se del caso, le spese di scoperto. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni sui servizi di scoperto della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori. Le informazioni ex-post devono essere fornite in un apposito riepilogo, che presenti il quadro di tutte le spese sostenute in relazione all'utilizzo del conto di pagamento e dei servizi collegati, in modo che il consumatore possa capire a cosa si riferisce la spesa e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. Questo vantaggio sarebbe massimizzato da informazioni ex-post che presentino i servizi più rappresentativi nello stesso ordine delle informazioni ex-ante.

- (16) Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano precise, chiare e comparabili. La presente direttiva deve pertanto stabilire modalità comuni di presentazione per il documento informativo sulle spese e per il riepilogo delle spese, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. Lo stesso formato, lo stesso ordine delle voci e gli stessi titoli devono essere applicati per il documento informativo sulle spese e per il riepilogo delle spese di ciascun ente creditizio in uno Stato membro, in modo da permettere ai consumatori di confrontare i due documenti e di massimizzare in tal modo la comprensione e l'uso delle informazioni. Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese dovrebbero essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni mediante l'utilizzo di un simbolo comune.
- (17) Per assicurare l'uso uniforme della terminologia a livello UE applicabile in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri impongano agli enti creditizi l'obbligo di usare la terminologia a livello UE applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell'elenco provvisorio per le comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. Oltre ai termini standardizzati, per indicare i servizi gli enti creditizi possono utilizzare i marchi commerciali nelle loro informazioni contrattuali e commerciali, nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. Qualsiasi utilizzo dei marchi commerciali dovrebbe essere secondario rispetto ai termini standardizzati, ad esempio figurando tra parentesi o in caratteri più piccoli.
- (18) I siti internet di confronto sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. Dovrebbero mirare ad includere la più vasta gamma possibile di offerte, in modo da fornire una panoramica rappresentativa coprendo nel contempo un'ampia parte del mercato. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dagli enti creditizi.

(19) Per ottenere informazioni imparziali sulle spese bancarie, i consumatori devono poter accedere a siti internet di confronto funzionalmente indipendenti dagli enti creditizi, il che significa che nessun ente creditizio dovrebbe essere favorito nei risultati di ricerca. È necessario che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano a disposizione almeno un sito internet nel rispettivo territorio. Tali siti internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati. La funzione di confronto delle spese relative ai conti di pagamento può essere assolta anche da siti internet esistenti che confrontino un'ampia gamma di prodotti finanziari o non finanziari. Il sito internet opera sulla base di specifici criteri di qualità compreso l'obbligo di fornire informazioni aggiornate e coprire una panoramica sufficientemente ampia del mercato. Gli Stati membri possono determinare con che frequenza i siti internet di confronto debbano rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono ai consumatori, tenendo conto della frequenza con cui gli enti creditizi aggiornano generalmente le loro informazioni sulle spese. Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare in cosa consista una panoramica sufficientemente ampia del mercato considerando, per esempio, il numero di enti creditizi esistenti e valutando di conseguenza se sia sufficiente una maggioranza semplice o anche meno e/o la quota di mercato e/o la loro localizzazione geografica. I siti internet di confronto dovrebbero raffrontare le spese dei servizi contenuti nell'elenco nazionale che integra la terminologia a livello UE. Possono inoltre raffrontare altre informazioni, ad esempio quelle sui determinanti del livello dei servizi forniti dagli enti creditizi, quali il numero delle agenzie e degli sportelli automatici. Qualora in uno Stato membro esista solo un sito internet e quest'ultimo cessi di operare o non soddisfi più i criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché i consumatori abbiano accesso a un altro sito internet di confronto a livello nazionale, entro un tempo ragionevole.

(20) È prassi corrente degli enti creditizi di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme ad altri prodotti o servizi finanziari, quali prodotti assicurativi o consulenza finanziaria. Questa prassi può costituire per gli enti creditizi uno strumento per diversificare l'offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario effettuato nel 2009 nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno dimostrato che gli enti creditizi possono offrire conti di pagamento in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l'assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, occorre che gli Stati membri assicurino che, quando gli enti creditizi offrono il conto di pagamento in un pacchetto, i consumatori siano informati sulle spese applicabili al conto di pagamento e sulle spese applicabili separatamente ad ogni altro servizio incluso nel pacchetto, qualora detti servizi siano offerti anche separatamente dal conto di pagamento e ove ciò sia possibile.

- (20 bis) È opportuno che il processo di trasferimento dei conti bancari venga armonizzato in tutta l'UE. Attualmente, le misure vigenti a livello nazionale sono estremamente diversificate e non garantiscono un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutti gli Stati membri. La predisposizione di misure legislative che stabiliscano i principi fondamentali che gli enti creditizi devono seguire nel fornire un determinato servizio in ogni Stato dell'Unione migliorerebbe il funzionamento del mercato interno sia per i consumatori che per gli enti creditizi. Da un lato, garantirà condizioni di parità per i consumatori eventualmente interessati ad aprire un conto di pagamento in uno Stato membro differente, in quanto garantirà l'esistenza di un livello di tutela equivalente. Dall'altro, ridurrà le differenze tra le misure normative vigenti a livello nazionale, riducendo in tal modo l'onere amministrativo per gli enti creditizi che intendono offrire i propri servizi a livello transfrontaliero. Di conseguenza, le misure sul trasferimento dei conti agevoleranno la fornitura di servizi connessi ai conti di pagamento nell'ambito del mercato interno.
- (21) I consumatori sono incentivati a trasferire il conto di pagamento solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi. Pertanto, gli enti creditizi dovrebbero offrire ai consumatori una procedura chiara e veloce per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Tale procedura dovrebbe essere garantita quando i consumatori desiderano trasferire il conto da un ente creditizio all'altro ma anche quando desiderino trasferire diversi conti di pagamento all'interno dello stesso ente creditizio. Ciò consentirà ai consumatori di approfittare delle offerte più convenienti sul mercato e passare dal conto di pagamento esistente a un altro potenzialmente più adatto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito dello stesso ente creditizio o tra enti creditizi differenti. Occorre che le eventuali spese addebitate dall'ente creditizio in relazione al servizio di trasferimento siano in linea con i costi effettivamente sostenuti dall'ente creditizio. È opportuno che la necessità di trasferire i conti tra enti creditizi situati in Stati membri differenti sia valutata nel contesto della revisione della presente direttiva, come pure la necessità di documenti standardizzati per migliorare il processo di trasferimento.

- (22) La procedura di trasferimento dovrebbe essere il più semplice possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'ente creditizio ricevente sia responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Nell'istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri possono utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica. Detti strumenti supplementari possono superare i requisiti della presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero l'ente creditizio può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, l'indirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul precedente conto verso il nuovo conto per un determinato periodo a decorrere dall'autorizzazione.
- (23) Occorre consentire ai consumatori di chiedere all'ente creditizio ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata eseguiti su un conto di pagamento, nonché il trasferimento del saldo o la chiusura del precedente conto, possibilmente incontrando l'ente creditizio ricevente un'unica volta. A tal fine, è necessario che i consumatori possano firmare un'unica autorizzazione con la quale prestano il consenso all'esecuzione di ciascuna delle predette operazioni. Gli Stati membri possono prescrivere che l'autorizzazione da parte del consumatore avvenga per iscritto, ma possono decidere di accettare mezzi equivalenti ove appropriato, ad esempio qualora sia in essere un sistema automatizzato di trasferimento. Prima di concedere l'autorizzazione il consumatore deve essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento.
- (24) La cooperazione dell'ente creditizio trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. L'ente creditizio ricevente dovrebbe ottenere dall'ente creditizio trasferente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sull'altro conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre il necessario per effettuare il trasferimento.
- (25) Occorre che i consumatori non siano soggetti a perdite finanziarie causate da eventuali errori commessi dagli enti creditizi interessati dal processo di trasferimento. In particolare, i consumatori non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché ammende, sanzioni pecuniarie o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento.

- (26) Gli Stati membri devono garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che gli enti creditizi assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma occorre che non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato unico aprendo un conto di pagamento transfrontaliero.
- (27) Occorre che i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in un determinato Stato membro possano aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Il concetto di "legalmente soggiornanti nell'Unione" dovrebbe comprendere i cittadini dell'UE e dei paesi terzi che già beneficiano dei diritti ad essi conferiti da atti comunitari quali 1) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), 2) la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 3) il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 (anche per la sicurezza sociale) ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità e 4) la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe inoltre comprendere i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(27 bis) Per assicurare l'accesso più ampio possibile a conti di pagamento di questo tipo, è opportuno che i consumatori vi abbiano accesso a prescindere dalla situazione finanziaria, ad esempio disoccupazione o fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre occorre che il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base in ogni Stato membro sia concesso ai sensi delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>5</sup>, in particolare in materia di procedure di diligenza dovuta nei confronti del cliente. Inoltre, gli enti creditizi possono richiedere che il consumatore che chieda l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base abbia un interesse obiettivamente giustificabile ad aprire il conto di pagamento in detto Stato membro. Un interesse obiettivamente giustificabile può derivare ad esempio dal fatto che il richiedente soggiorni temporaneamente o permanentemente, lavori o studi in tale Stato membro, abbia la cittadinanza o possieda proprietà in tale Stato membro. Nell'individuare i casi supplementari in cui gli enti creditizi possono rifiutare di offrire conti di pagamento ai consumatori, gli Stati membri possono includere, tra gli altri, motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, ove previsto ai sensi della direttiva 2004/38/CE.

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino che uno o più enti creditizi offrano ai consumatori conti di pagamento con caratteristiche di base. L'accesso non deve essere eccessivamente difficile e non deve comportare costi eccessivi per i consumatori. Per minimizzare il rischio dell'esclusione finanziaria dei consumatori, è necessario che gli Stati membri migliorino l'educazione finanziaria, anche a scuola, e contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati membri promuovano iniziative da parte degli enti creditizi volte a incoraggiare la fornitura congiunta di conti di pagamento con caratteristiche di base ed educazione finanziaria.

---

<sup>5</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.



- (28 bis) Taluni Stati membri già applicano misure che garantiscono ai consumatori l'accesso nei loro territori a conti di pagamento con caratteristiche di base. In tali casi, gli Stati membri possono mantenere dette misure, indipendentemente dal fatto che siano previste dal diritto nazionale o altrove, purché soddisfino i requisiti della presente direttiva. Ciò comprenderebbe anche il caso in cui la legislazione di uno Stato membro autorizzi qualsiasi persona fisica ad aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base presso prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi. Si dovrebbe considerare che tale Stato membro ha soddisfatto l'obbligo di assicurare l'offerta ai consumatori di conti di pagamento con caratteristiche di base.
- (29) Gli enti creditizi possono essere autorizzati a rifiutare l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che sono già titolari di un conto di pagamento nello stesso Stato membro e possono usarlo. Al fine di verificare se il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento, gli enti creditizi possono ad esempio accettare una dichiarazione del consumatore.
- (30) È opportuno garantire ai consumatori l'accesso ad una serie di servizi di pagamento di base, per i quali gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni. È necessario che tra i servizi collegati ai conti di pagamento con caratteristiche di base siano inclusi il deposito di fondi e il prelievo di contante. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici, oltre all'uso di una carta di pagamento. Occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione di banca online dell'ente creditizio, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all'uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a internet. Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, occorre che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole, che può dipendere dal livello di inclusione bancaria del consumatore. Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto deve essere ragionevole. Occorre che gli Stati membri definiscano che cosa si intende per spesa ragionevole tenendo conto delle circostanze nazionali.

- (30 bis) Nell'individuare i servizi da offrire con un conto di pagamento con caratteristiche di base e il numero minimo di operazioni da includere, è opportuno tenere conto delle specificità nazionali. In particolare, taluni servizi possono essere ritenuti essenziali per garantire che un conto di pagamento sia utilizzato appieno in un determinato Stato membro, a causa del loro utilizzo generalizzato a livello nazionale. Ad esempio, in taluni Stati membri i consumatori usano ancora comunemente gli assegni, mentre in altri Stati membri tale mezzo di pagamento è utilizzato molto raramente. Pertanto la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di individuare i servizi accessori considerati essenziali a livello nazionale e che dovrebbero essere forniti con un conto di pagamento con caratteristiche di base. Inoltre, uno Stato membro dovrebbe assicurare che le spese addebitate dagli enti creditizi per l'offerta di tali servizi accessori in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base siano ragionevoli. A parte tali servizi, gli enti creditizi possono applicare le loro spese normali.
- (31) Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi a fornire ai consumatori una concessione di scoperto in relazione ai conti di pagamento con caratteristiche di base, ma solo su richiesta dei consumatori. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a determinare un periodo massimo nonché un importo massimo per l'offerta della concessione di scoperto. Infine, quando gli enti creditizi offrono la concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, devono rispettare le disposizioni della direttiva 2008/48/CE.
- (32) L'ente creditizio può rifiutare l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o può risolvere il relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in questi casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta le disposizioni della predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tenere conto per la risoluzione di ulteriori ragioni specifiche limitate che sono comunemente inserite negli accordi contrattuali di apertura di un conto di pagamento. Ciò vale, per esempio, quando un consumatore minacci o oltraggi il personale dell'ente creditizio o qualora vi sia il forte sospetto che il conto di pagamento possa essere utilizzato a fini illeciti o fraudolenti.

- (33) Occorre che gli Stati membri e gli enti creditizi forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sul diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. Le informazioni devono riguardare le principali caratteristiche del conto di pagamento e le relative condizioni d'uso, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, occorre informare i consumatori del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base.
- (34) Occorre che gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. Le autorità competenti designate sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni. Le autorità competenti potrebbero, per taluni aspetti della presente direttiva, agire mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare una decisione giudiziaria, eventualmente anche interponendo appello. In tal modo gli Stati membri potrebbero demandare l'applicazione delle disposizioni ai suddetti organi giurisdizionali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite in diritto civile. Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare autorità competenti a far rispettare la tutela dei consumatori, mentre per altre potrebbero decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La facoltà di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva. L'applicazione della presente direttiva da parte delle autorità competenti non impedisce agli Stati membri di stabilire che, specialmente nei casi in cui gli Stati membri recepiscono le disposizioni della presente direttiva in diritto civile, la decisione di casi individuali relativi all'applicazione del diritto civile sia responsabilità esclusiva dell'organo giurisdizionale competente.

(35) I consumatori devono avere accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, occorre che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La presente direttiva prevede pertanto che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale per la risoluzione di controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, senza distinguere tra controversie contrattuali e precontrattuali. Tali procedure di ricorso extragiudiziale e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>6</sup>. Occorre quindi che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE e alle relative leggi nazionali di attuazione.

(36) (...)

---

<sup>6</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze riguardano la definizione del formato del documento informativo sulle spese, il suo simbolo comune e l'ordine in cui i servizi in esso contenuti sono presentati, nonché il formato del riepilogo delle spese, il suo simbolo comune e l'ordine in cui i servizi in esso contenuti sono presentati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (38) È opportuno che entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. È necessario che essi utilizzino tutte le fonti di informazione pertinenti e comunichino le informazioni alla Commissione.
- (39) Occorre effettuare la revisione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Occorre che la revisione valuti se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto di pagamento. È altresì necessario che la revisione determini quanti conti di pagamento di base siano stati aperti, anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari. È anche necessario che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che gli enti creditizi devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. Occorre che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.

- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (41) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>7</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>7</sup> GU C 369, del 17.12.2011, pag. 14.

# **CAPO I**

## **OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell'Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro.
  
2. La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri garantiscono nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base.
  
- 2 bis. La presente direttiva si applica agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, situati nell'Unione.
  
- 2 ter. Gli Stati membri possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
  
- 2 quater. La presente direttiva si applica ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado almeno di:
  - a) depositare fondi su un conto di pagamento;

- b) prelevare contante da un conto di pagamento;
  - c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.
3. L'apertura e l'uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE.
4. (...)
5. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni della presente direttiva ad altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva 2007/64/CE e ai conti di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 2 quater.

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "consumatore": ogni persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- b) "conto di pagamento": conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;



- b bis) "conto di pagamento con caratteristiche di base": conto di pagamento fornito da un ente creditizio a un consumatore conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 19 della presente direttiva;
- c) "servizio di pagamento": servizio di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;
- c bis) "servizi collegati a un conto di pagamento": qualsiasi servizio finanziario o non finanziario relativo all'apertura, mantenimento e chiusura di un conto di pagamento compresi i servizi di pagamento, la concessione di scoperto e lo sconfinamento.
- d) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;
- e) (...)
- e bis) "ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) "strumento di pagamento": strumento di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;
- g) "ente creditizio trasferente": l'ente creditizio dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;

- h) "ente creditizio ricevente": l'ente creditizio al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;
- i) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che impartisce l'ordine di pagamento;
- j) "beneficiario": una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- k) "spese": i costi che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare all'ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento;
- l) "supporto durevole": ogni strumento che consenta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- m) "trasferimento" o "servizio di trasferimento": un servizio fornito ai sensi dell'articolo 10;
- n) "addebito diretto": servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebitare del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

- o) "bonifico": servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte dell'ente creditizio detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;
- p) "ordine permanente": istruzione impartita dal pagatore all'ente creditizio detentore del conto di pagamento del pagatore di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite;
- q) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE<sup>8</sup>;
- r) "contratto quadro": contratto di servizi di pagamento che disciplina l'esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
- s) "giornata operativa": il giorno in cui il pertinente ente creditizio del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
- t) "soggiornante legalmente nell'Unione": persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù di atti comunitari o di normative nazionali, comprese le persone in attesa di una decisione dello Stato membro in merito a una richiesta di asilo;

---

<sup>8</sup> GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

- u) "concessione di scoperto": un contratto di credito esplicito in forza del quale l'ente creditizio mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest'ultimo;
  
- v) "sconfinamento": uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale l'ente creditizio mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta.

## CAPO II

# COMPARABILITÀ DELLE SPESE ADDEBITATE PER IL CONTO DI PAGAMENTO

### *Articolo 3*

#### **Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati.
  
2. L'ABE fornisce alla Commissione un parere ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in merito ai criteri che gli Stati membri dovrebbero utilizzare nel determinare gli elenchi provvisori, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Nel determinare i criteri, tiene conto almeno:
  - 1) dei servizi più utilizzati dai consumatori in relazione al conto di pagamento;
  - 2) dei servizi che generano il maggiore costo per singola prestazione a carico dei consumatori;
  - 3) dei servizi che generano i costi totali più elevati a carico dei consumatori;

3 bis) dei diversi metodi utilizzati per disporre le operazioni di pagamento.

4) (...)

5) (...)

(...)

2 bis. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione pubblicherà una raccomandazione sull'applicazione dei criteri che gli Stati membri devono utilizzare nel redigere l'elenco provvisorio, tenendo conto del parere fornito dall'ABE ai sensi del paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano gli elenchi provvisori alla Commissione e all'ABE entro 6 mesi dall'adozione della raccomandazione.

3. (...)

4. Sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 1, l'ABE elabora orientamenti su una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e fornisce detti orientamenti alle autorità competenti di cui all'articolo 20. La terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni per i servizi comuni e verrà resa disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione. Può esistere più di un termine comune per servizio nell'ambito di una lingua ufficiale dell'Unione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti integrino, se del caso, la terminologia standardizzata a livello UE fornita ai sensi del paragrafo 4 nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblicano tale elenco senza indugio e al più tardi entro 3 mesi dalla ricezione degli orientamenti dell'ABE.

**Documento informativo sulle spese e glossario**

1. Fatti salvi l'articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE e il capo II della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, gli enti creditizi forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente l'elenco dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e, qualora un ente creditizio offra tale servizio, le spese corrispondenti per ciascun servizio.
  
- 1 bis. Il documento informativo sulle spese:
  - a) è un documento breve e a sé stante;
  - b) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
  - c) non è meno comprensibile nel caso in cui venga stampato o fotocopiato in bianco e nero, qualora sia originalmente prodotto a colori;
  - d) è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e l'ente creditizio, in un'altra lingua;
  - e) è accurato, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e l'ente creditizio, in un'altra valuta dell'Unione;
  - f) contiene il titolo "documento informativo sulle spese" in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione;

- g) include l'indicazione che contiene le spese dei servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono presentate in altri documenti.

Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese possa essere fornito insieme alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a g).

2. Quando uno o più servizi di cui al paragrafo 1 sono offerti come parte di un pacchetto di servizi, il documento informativo sulle spese indica i servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel pacchetto, l'importo per ciascun servizio e le spese per l'intero pacchetto.
3. (...)
- 3 bis. Gli Stati membri definiscono il formato del documento informativo sulle spese, il suo simbolo comune e l'ordine in cui i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono presentati, tenuto conto dei paragrafi 1 bis e 2.
4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno l'elenco dei servizi di cui al paragrafo 1 e le relative definizioni.
5. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di utilizzare nel glossario i termini e le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5. Le altre eventuali definizioni contenute nel glossario sono redatte in termini facilmente comprensibili e in forma chiara e intelleggibile.



6. Gli enti creditizi mettono a disposizione dei consumatori gratuitamente e in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, ove disponibile in formato elettronico sui loro siti internet, nei locali degli enti creditizi aperti ai consumatori e sono forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.
7. (...)

#### *Articolo 5*

#### **Riepilogo delle spese**

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE e l'articolo 12 della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore il riepilogo di tutte le spese sostenute per i servizi collegati al conto di pagamento, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. Il riepilogo di cui al paragrafo 1 specifica almeno le seguenti informazioni:
  - a) la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio e il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento nonché, qualora il consumatore abbia comprato vari servizi combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per il pacchetto di servizi e il numero di volte che la spesa del pacchetto è stata addebitata durante il periodo di riferimento;
  - b) l'importo totale delle spese sostenute per ogni servizio fornito e per ogni pacchetto di servizi durante il periodo di riferimento;
  - c) l'importo totale delle spese sostenute per tutti i servizi forniti durante il periodo di riferimento.

2 bis. Il riepilogo delle spese:

- a) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
- b) è accurato, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e l'ente creditizio, in un'altra valuta;
- c) contiene il titolo "riepilogo delle spese" in alto sulla prima pagina del riepilogo, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione;
- d) è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e l'ente creditizio, in un'altra lingua;

Gli Stati membri possono decidere che il riepilogo delle spese possa essere fornito insieme alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

3. (...)

4. Gli Stati membri definiscono il formato del riepilogo delle spese, il suo simbolo comune e l'ordine in cui i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono presentati, tenuto conto dei paragrafi 2 e 2 bis.

## *Articolo 6*

### **Informazioni contrattuali e commerciali**

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi utilizzino per la comunicazione delle informazioni contrattuali e commerciali, se pertinenti, i termini e le definizioni contenuti nell'elenco dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.
2. Gli enti creditizi possono usare marchi commerciali per designare i loro servizi nelle informazioni contrattuali e commerciali, nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, purché ciò avvenga in aggiunta ai termini standardizzati dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

## *Articolo 7*

### **Siti internet di confronto**

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso almeno ad un sito internet di confronto delle spese addebitate dagli enti creditizi per i servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5 a livello nazionale. I siti internet di confronto possono essere gestiti da un gestore privato o da una autorità pubblica.
2. I siti internet di confronto istituiti ai sensi del paragrafo 1:
  - a) sono funzionalmente indipendenti assicurando che gli enti creditizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
  - b) usano un linguaggio chiaro e, se del caso, i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

- c) forniscono informazioni aggiornate;
  - d) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento coprendo una notevole parte del mercato;
  - e) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.
3. (...)
4. (...)
5. Gli Stati membri assicurano che presso i consumatori siano promosse informazioni adeguate sui siti internet di cui al paragrafo 1. Ciò può comprendere la tenuta di un registro accessibile al pubblico dei siti internet di confronto.

## *Articolo 8*

### **Conti inclusi in un pacchetto**

1. Gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto assieme ad un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'ente creditizio comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, che fornisca informazioni separate nel documento informativo sulle spese di cui all'articolo 4 per quanto riguarda le spese relative ad ogni prodotto e servizio offerto con il pacchetto che può essere acquistato separatamente.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando nel pacchetto sono offerti solo i servizi collegati a un conto di pagamento.
3. (...)

## **CAPO III**

# **TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO**

### *Articolo 9*

#### **Fornitura del servizio di trasferimento**

Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono il conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio.

### *Articolo 10*

#### **Servizio di trasferimento**

1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dall'ente creditizio ricevente su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Gli Stati membri possono stabilire misure alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 7 purché ciò avvenga chiaramente nell'interesse della tutela dei consumatori, non vi siano oneri supplementari per i consumatori e il processo sia completato almeno entro i termini indicati ai paragrafi da 2 a 7.

2. L'ente creditizio ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione del consumatore. L'autorizzazione consente al consumatore di fornire all'ente creditizio trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e all'ente creditizio ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4. L'autorizzazione consente al consumatore di identificare specificamente gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che verranno trasferiti. L'autorizzazione consente inoltre ai consumatori di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso l'ente creditizio ricevente. La data indicata è fissata ad almeno un giorno lavorativo dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 4, o prima se convenuto tra il consumatore e l'ente creditizio ricevente.

Gli Stati membri possono esigere che l'autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest'ultimo ne riceva una copia.

3. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore e dall'apertura di un nuovo conto di pagamento presso l'ente creditizio ricevente, o dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore se il conto di pagamento presso l'ente creditizio ricevente è stato aperto precedentemente, l'ente creditizio ricevente chiede all'ente creditizio trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore:

- a) trasmettere all'ente creditizio ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore, l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;

- b) trasmettere al consumatore le informazioni disponibili sui bonifici in entrata e sugli addebiti diretti eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi;
- c) (...)
- d) quando l'ente creditizio trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti al conto di pagamento detenuto dal consumatore presso l'ente creditizio ricevente, cessare di accettare i bonifici e gli addebiti diretti in entrata dalla data specificata nell'autorizzazione;
- d bis) annullare gli ordini permanenti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;
- e) trasferire il saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso l'ente creditizio ricevente alla data indicata dal consumatore;
- f) chiudere il conto di pagamento detenuto presso l'ente creditizio trasferente alla data indicata dal consumatore.

3 bis. Dopo aver ricevuto la richiesta dell'ente creditizio ricevente, l'ente creditizio trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore:

- a) trasmettere all'ente creditizio ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro 5 giorni lavorativi;



b) quando l'ente creditizio trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti al conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso l'ente creditizio ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti al conto di pagamento dalla data specificata nell'autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere all'ente creditizio trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un'operazione di pagamento non viene accettata;

b bis) annullare gli ordini permanenti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;

c) trasferire il saldo positivo dal conto di pagamento al conto aperto o detenuto presso l'ente creditizio ricevente alla data indicata nell'autorizzazione;

d) fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha ottemperato ai propri obblighi nei confronti di tale conto di pagamento.

e) (...)

4. Entro 5 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste dall'ente creditizio trasferente ai sensi del paragrafo 3, l'ente creditizio ricevente esegue le seguenti operazioni se e come convenuto nell'autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dall'ente creditizio trasferente consentono all'ente creditizio ricevente di provvedervi:

a) immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;

- b) prepararsi ad accettare ed accettare gli addebiti diretti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;
- c) comunicare ai pagatori indicati nell'autorizzazione e che effettuano i bonifici sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso l'ente creditizio ricevente e trasmettere ai pagatori una copia dell'autorizzazione del consumatore. L'ente creditizio ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o all'ente creditizio trasferente di fornire le informazioni mancanti;
- d) comunicare ai beneficiari indicati nell'autorizzazione e che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso l'ente creditizio ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti dal conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell'autorizzazione del consumatore. L'ente creditizio ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o all'ente creditizio trasferente di fornire le informazioni mancanti;
- e) se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere c) e d), fornire al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio indicata nell'autorizzazione.

5. (...)

6. (...)

7. Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, l'ente creditizio trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell'autorizzazione del consumatore.
8. (...)
9. (...)

### *Articolo 11*

#### **Spese connesse con il servizio di trasferimento**

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere detenuti dall'ente creditizio trasferente o ricevente.
2. Gli Stati membri assicurano che l'ente creditizio trasferente fornisca le informazioni richieste dall'ente creditizio ricevente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o dell'ente creditizio ricevente.
3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dall'ente creditizio trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all'articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dall'ente creditizio trasferente o ricevente per i servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e in linea con i costi effettivamente sostenuti dall'ente creditizio.

*Articolo 12*

**Perdita finanziaria per i consumatori**

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto da parte di un ente creditizio partecipante alla procedura di trasferimento degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 siano risarcite da detto ente creditizio.
  
- 1 bis. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un ente creditizio sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.
  
2. (...)
  
3. Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sia stabilita conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

**Informazioni sul servizio di trasferimento**

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
  - a) i compiti dell'ente creditizio trasferente e ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
  - b) i termini per l'esecuzione dei rispettivi compiti;
  - c) le eventuali spese addebitate per l'operazione di trasferimento;
  - d) ogni altra informazione che il consumatore sarà tenuto a fornire;
  - e) le procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 21;
  - f) (...)

Gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi appartiene l'ente creditizio in seno all'Unione.

2. Le informazioni sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su supporto durevole in tutti i locali degli enti creditizi aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sui loro siti internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori che intendono utilizzare il servizio di trasferimento.

## **CAPO IV**

# **ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO**

### *Articolo 14*

#### **Non discriminazione**

Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza in relazione alla domanda di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.

### *Articolo 15*

#### **Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**

1. Gli Stati membri assicurano che ai consumatori vengano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da uno o più enti creditizi. La fornitura di tali conti di pagamento è alla portata di tutti i consumatori di uno Stato membro. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni unicamente di banca online.
  
2. Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi a chiedere ai consumatori di provare un interesse obiettivamente giustificabile ad aprire il conto di pagamento in detto Stato membro quando ne fanno domanda. Gli Stati membri assicurano che l'esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore.

- 2 bis. Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di verificare se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro. A tal fine gli enti creditizi possono affidarsi all'autocertificazione dei consumatori.
3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base decidano in merito alla richiesta di un consumatore di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base senza indebito ritardo e al più tardi entro due settimane dalla ricezione di una domanda completa.
- 3 bis. Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di accesso a tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto notifica che il conto di pagamento verrà chiuso.
- 3 ter. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base se l'apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE.

(...)

- 3 quater. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi in cui gli enti creditizi possono rifiutare un conto di pagamento con caratteristiche di base, conformemente alla normativa e alle prassi commerciali comuni applicabili a livello nazionale.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui ai paragrafo 3 bis, 3 ter e 3 quater, immediatamente dopo la sua decisione l'ente creditizio informi il consumatore del rifiuto e dei relativi motivi, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l'ente creditizio informa i consumatori della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, del loro diritto a contattare l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20 nonché dell'organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, e delle rispettive informazioni di contatto.
5. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 3 ter, l'ente creditizio adotti le misure opportune a norma della direttiva 2005/60/CE.
6. (...)
7. Gli Stati membri possono decidere di provvedere affinché le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 siano soddisfatte attraverso le misure esistenti previste dal diritto interno o altrove, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al capo IV.
8. Gli Stati membri possono decidere di limitare il diritto ad aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base ai soli consumatori che non sono titolari di un conto di pagamento e ai quali sia stato negato l'accesso a un conto di pagamento da parte di un ente creditizio nel loro territorio.



**Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base**

1. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda servizi che consentano:
  - a) di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
  - b) di depositare fondi su un conto di pagamento;
  - c) di prelevare contante dal conto di pagamento nell'Unione;
  - d) di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
    - 1) addebiti diretti;
    - 2) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;
    - 3) bonifici, compresi gli ordini permanenti.

I servizi di cui alle lettere da a) a d) dovrebbero essere offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrono ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base.

- 1 bis. Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi a fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto.

- 1 ter. Gli Stati membri possono decidere l'obbligo per gli enti creditizi di fornire servizi accessori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale, con un conto di pagamento con caratteristiche di base.
- 1 quater. Gli Stati membri assicurano che l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all'acquisto di servizi accessori, compresi quelli forniti ai sensi del paragrafo 1 bis.
- 1 quinquies. Il conto di pagamento con caratteristiche di base è aperto nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato l'ente creditizio.
2. Gli Stati membri possono determinare, per tutti o una parte dei servizi di cui al paragrafo 1, un numero minimo di operazioni che saranno fornite al consumatore con l'addebito dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il numero minimo di operazioni è ragionevole ed è in linea con le prassi commerciali comuni negli Stati membri interessati.
3. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base tramite, ove disponibili, le funzioni di banca online dell'ente creditizio.
4. (...)

*Articolo 17*

**Spese associate**

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 1 ter, siano offerti dagli enti creditizi a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.
2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.
3. Gli Stati membri assicurano che siano stabilite spese ragionevoli tenendo conto almeno dei seguenti criteri:
  - a) i livelli di reddito nazionali;
  - b) le spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro per i servizi forniti sui conti di pagamento;
  - c) (...)
  - d) (...)
  - (...)
4. (...)

**Contratti quadro e risoluzione**

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 3.
  
2. L'ente creditizio può risolvere unilateralmente il contratto quadro se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente creditizio ha un motivo obiettivamente giustificato per sospettare che il consumatore ha usato il conto di pagamento per attività criminali;
  
  - b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto di pagamento per più di 24 mesi consecutivi;
  
  - c) il consumatore ha fornito informazioni errate per ottenere l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, se in caso di fornitura delle informazioni esatte il consumatore non avrebbe avuto tale diritto;
  
  - d) il consumatore non è più legalmente soggiornante nell'Unione o ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, che gli consente di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
  
- 2 bis. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi per la risoluzione unilaterale di un contratto quadro per un conto di pagamento con caratteristiche di base, conformemente alla normativa e alle prassi commerciali comuni applicabili a livello nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che quando l'ente creditizio mette fine al contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) e al paragrafo 2 bis, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della risoluzione comunichi i motivi al consumatore per iscritto e senza spese, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l'ente creditizio mette fine al contratto conformemente al paragrafo 2, lettere a) e c), il contratto è risolto immediatamente.
  
- 3 bis. La notifica informa i consumatori dell'eventuale procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, del loro diritto a contattare l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20 nonché dell'organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, e delle rispettive informazioni di contatto.

#### *Articolo 19*

##### **Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base**

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate le misure per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base, sulle relative spese generali, sulle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità di ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
  
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente informazioni relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni indichino chiaramente che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

# **CAPO V**

## **AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE**

### *Articolo 20*

#### **Autorità competenti**

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Esse sono indipendenti dagli enti creditizi. Esse sono:
  - i) autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o
  - ii) organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.
  
2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni.

2 bis. Le autorità competenti possono esercitare i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

- (a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie,  
o
- (b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 2 bis, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.

3. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

#### *Articolo 21*

#### **Risoluzione alternativa delle controversie**

Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure di ricorso extragiudiziale e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità cui alla direttiva 2013/11/UE.

## **CAPO VI**

### **SANZIONI**

*Articolo 22*

#### **Sanzioni**

Gli Stati membri definiscono un regime di sanzioni per le violazioni della normativa nazionale adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantire che sia applicato. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

## **CAPO VI bis**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Articolo 22 bis*

#### **Trattamento dei dati personali**

Ai fini della presente direttiva il trattamento dei dati personali è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.



## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 23*

**Atti delegati**

(...)

*Articolo 24*

**Esercizio della delega**

(...)

*Articolo 25*

**Atti di esecuzione**

(...)

*Articolo 26*

**Valutazione**

Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva per la prima volta entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni:

- a) il rispetto da parte degli enti creditizi delle disposizioni degli articoli da 4 a 6;

- b) il rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di assicurare l'esistenza di siti internet di confronto ai sensi dell'articolo 7;
- c) il numero di conti di pagamento trasferiti;
- d) il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base e il numero di tali conti aperti.

### *Articolo 27*

#### **Clausola di revisione**

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta.
2. La revisione valuta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26, se modificare e aggiornare l'elenco dei servizi offerti con il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.
3. La revisione valuta anche la necessità di estendere le disposizioni del capo III agli enti creditizi riceventi e trasferenti situati in Stati membri differenti e se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti di confronto e alle offerte a pacchetto.

## *Articolo 28*

### **Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [ 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 33 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## *Articolo 29*

### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 30*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---